

**RISOLUZIONE
DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE**

(Igiene e sanità)

(Relatrice PARENTE)

approvata nella seduta del 29 aprile 2021

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO SU UN QUADRO PER IL RILASCIO, LA
VERIFICA E L'ACCETTAZIONE DI CERTIFICATI INTEROPERA-
BILI RELATIVI ALLA VACCINAZIONE, AI TEST E ALLA GUARI-
GIONE PER AGEVOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DURANTE
LA PANDEMIA DI COVID-19 (CERTIFICATO VERDE DIGITALE)
(COM(2021) 130 DEFINITIVO)**

E SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO SU UN QUADRO PER IL RILASCIO, LA VERI-
FICA E L'ACCETTAZIONE DI CERTIFICATI INTEROPERABILI
RELATIVI ALLA VACCINAZIONE, AI TEST E ALLA GUARIGIONE
PER I CITTADINI DI PAESI TERZI REGOLARMENTE SOGGIOR-
NANTI O REGOLARMENTE RESIDENTI NEL TERRITORIO DE-
GLI STATI MEMBRI DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19 (CER-
TIFICATO VERDE DIGITALE) (COM(2021) 140 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 2021

La Commissione,

esaminate le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021) 140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai *test* e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da COVID-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'Unione europea;

considerato che il quadro del certificato verde digitale viene previsto come misura temporanea, destinata a essere sospesa quando l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria internazionale da COVID-19 e a essere riattivata qualora l'OMS dichiari un'altra pandemia dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2, a una sua variante o a malattie infettive simili con un potenziale epidemico;

evidenziato che il possesso del certificato verde digitale, in particolare di un certificato di vaccinazione, non rappresenterà in ogni caso una *conditio sine qua non* per l'esercizio della libera circolazione;

visti, sulle predette proposte di regolamento, la risoluzione adottata dalla 14^a Commissione permanente del Senato (Doc. XVIII-*bis*, n. 8) e il parere espresso dalla 1^a Commissione permanente del Senato;

tenuto conto dell'audizione informale degli onorevoli Nicola Procaccini e Annalisa Tardino, membri del Parlamento europeo, e dell'audizione del senatore Sileri, sottosegretario di Stato per la salute;

preso atto che sulle proposte non sono pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato che il Parlamento europeo ha convenuto di adottare la procedura d'urgenza, che prevede l'esame in Plenaria senza il passaggio in Commissione, per le due proposte di regolamento e che il 14 aprile 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) ha raggiunto un accordo in vista dell'esame da parte del Consiglio dell'Unione europea e dei negoziati con il Parlamento europeo, che potrebbe approvare le proposte nella sessione del 26-29 aprile 2021, per l'entrata in vigore entro il mese di giugno;

preso atto che, secondo la 14^a Commissione permanente del Senato, le proposte rispettano il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di facilitare la libera circolazione all'interno dell'Unione europea, nel contesto della pandemia da COVID-19, mediante l'istituzione di un certificato digitale europeo unico, riconosciuto da tutti gli Stati membri, relativo alle condizioni del titolare inerenti la vaccinazione, il *test* negativo o la guarigione avvenuta, può essere raggiunto solo mediante un'azione da parte dell'Unione europea, mentre l'adozione di sistemi diversi da parte dei

singoli Stati membri comprometterebbe l'interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi;

preso atto delle osservazioni formulate dalla 14^a Commissione permanente del Senato in merito al rispetto del principio di proporzionalità;

esprime, sul merito delle proposte, parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

a) quanto al certificato di *test* di cui all'articolo 6 della proposta COM(2021) 130 occorre prevedere:

– che l'accesso ai *test* sia equo e agevole e non comporti oneri per i soggetti che vi ricorrono perché impossibilitati, per ragioni esterne alla loro volontà, a sottoporsi alla vaccinazione;

b) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7 della proposta COM(2021) 130:

– occorre prevedere, al fine di evitare disparità di trattamento a danno dei numerosi soggetti che, pur avendo inequivocabilmente contratto l'infezione, non dispongono di tampone positivo, l'equiparazione, ai fini della prova dell'avvenuto contagio, del *test* sierologico positivo al *test* molecolare basato sull'amplificazione degli acidi nucleici (NAAT) o al *test* antigenico rapido positivi, salva la possibilità di introdurre, per tale ipotesi, una validità temporale specifica diversa dai sei mesi;

– occorre prevedere la proroga per un tempo congruo della validità del certificato di vaccinazione e del certificato di guarigione in presenza di *test* sierologico positivo;

con riferimento alle condizioni che precedono, si potrebbe anche valutare di istituire, per maggiore chiarezza, in aggiunta alle tre tipologie di certificato proposte, un ulteriore « certificato attestante la presenza di anticorpi »;

e con le seguenti osservazioni:

a) sotto il profilo della tutela della riservatezza:

– occorre precisare se le informazioni contenute nel certificato siano rese accessibili in eguale misura a tutti i soggetti che debbano utilizzarle, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata;

– in ogni caso occorrerebbe che le informazioni fossero accessibili a un numero ristretto di soggetti, in omaggio al principio del bisogno di sapere (*need to know*) e che fosse privilegiato l'accesso alla prova della veridicità delle informazioni rispetto all'accesso alle informazioni stesse, attraverso il collegamento a un'autorità di certificazione;

– occorre precisare che le informazioni contenute nel certificato siano sottoposte ad una dimostrazione a conoscenza zero (*Zero-Knowledge Proof*), un protocollo attraverso cui è possibile facilitare un processo di autorizzazione digitale senza trasmissione di dati personali o sensibili; di conseguenza, nessuna informazione, né dalla parte del titolare del *green pass* né da quella del verificatore, può essere compromessa in alcun modo;

– occorre specificare se la conservazione delle informazioni abbia ad oggetto l'ultimo evento utile per la certificazione o tutte le informazioni sul soggetto cumulate nel tempo;

b) sotto il profilo della veridicità delle informazioni:

– occorre prevedere misure che prevengano la contraffazione del certificato e che perciò impediscano all'utente di disporre dei relativi dettagli, che devono restare nell'esclusiva disponibilità dell'autorità che lo emette;

– occorre garantire la piena interoperabilità dei certificati tra Stati membri e, a livello nazionale, tra le autorità abilitate ad emetterli;

c) quanto al certificato di vaccinazione di cui all'articolo 5 della proposta COM(2021) 130 occorre prevedere:

– un termine uniforme, successivo alla somministrazione del vaccino, a decorrere dal quale il certificato acquisisce efficacia, specificando, ad esclusione dei casi in cui è prevista la somministrazione di una singola dose, che questo si calcola con riferimento alla seconda dose;

– che, in ogni caso, per i soggetti guariti dal COVID-19, il termine si calcola con riferimento alla somministrazione della prima e unica dose di vaccino, al fine di garantire che il protocollo applicato dalle autorità sanitarie italiane non sia fonte indiretta di limitazioni alla libera circolazione;

d) quanto al certificato di *test* di cui al citato articolo 6 occorre prevedere:

– che per i *test*, così come per i vaccini, sia introdotto un meccanismo di accreditamento europeo;

– l'espresso divieto di ritenere validi ai fini del certificato *test* autosomministrati dal soggetto interessato o comunque effettuati da personale non espressamente autorizzato; ciò al fine sia di evitare contraffazioni sia di non vanificare le finalità del certificato;

– che sia frequentemente aggiornata la lista dei *test* ritenuti validi visto il continuo processo di validazione di nuovi strumenti diagnostici, come ad esempio gli attesi *test* rapidi salivari;

e) quanto al certificato di guarigione di cui al citato articolo 7:

– occorre allineare i sistemi di valutazione per certificare l'avvenuta guarigione, al fine di evitare disparità di trattamento;

f) occorrerebbe riservare alla Commissione europea la decisione relativa alla definizione di un'età anagrafica al di sotto della quale non sia previsto tale onere di certificazione, per i minori accompagnati dai genitori in possesso del certificato verde digitale;

g) quanto alla validità temporale del provvedimento:

– trattandosi di una normativa che si applica ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di Paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nell'Unione europea, questa dovrebbe essere determinata sulla

base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei, che tengano anche conto della fine dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'OMS;

– si chiede di precisare ulteriormente, anche con una specifica clausola di caducità (*sunset-clause*), l'illegittimità dell'accesso ai dati contenuti nei certificati una volta cessata l'emergenza pandemica e di escludere, all'articolo 15 della proposta COM(2021) 130, che con atto delegato della Commissione il sistema del certificato verde possa essere riattivato a seguito di sospensione per cessate esigenze, in presenza di un'ulteriore dichiarazione di sussistenza di pandemia causata da SARS-CoV-2, da sue varianti o da malattie infettive simili con potenziale epidemico;

h) si dà in ogni caso per presupposto che resti ferma la possibilità di utilizzare i certificati cartacei attualmente richiesti per gli spostamenti all'interno dell'Unione europea;

i) occorrerebbe infine definire quali siano i termini di validità massima delle certificazioni verdi diverse dalla certificazione relativa alla guarigione, nonché chiarire quali siano i criteri e le modalità di individuazione, entro i suddetti limiti massimi, dei termini di durata.

